

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 932 del 28/06/2017

Seduta Num. 25

**Questo** mercoledì 28 **del mese di** giugno  
**dell' anno** 2017 **si è riunita nella residenza di** Tecnopolo di Modena via Vivarelli, 2  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2017/989 del 21/06/2017

**Struttura proponente:** SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE  
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

**Oggetto:** PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA  
CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI EX L.353/00 - PERIODO 2012-2016 -  
PROROGA VALIDITA' AL 30 SETTEMBRE 2017 E AGGIORNAMENTO DEL  
MODELLO DI INTERVENTO.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli art. 107 e 108 e 109;
- il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, nella Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare gli artt. 176, 177 e 178;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" ed in particolare l'art. 13, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all'approvazione del piano regionale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

Visto inoltre il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Evidenziato che con la L.R. n. 13/2015 si è provveduto, per quanto qui rileva:

- ai sensi dell'art. 19, comma 3, all'allocazione in capo alla Regione delle funzioni in materia di protezione civile di cui alla L.R. n. 1/2005 esercitate dalle Province;
- ai sensi dell'art. 21, comma 2, all'attribuzione ai Comuni e loro Unioni delle funzioni già delegate ai sensi della L.R. n. 30/1981 alle Province e alle Comunità montane in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali e delle funzioni già delegate dall'art. 177 della L.R. n. 3/1999 alle Province in materia di spegnimento degli incendi boschivi;

Richiamata la propria deliberazione n. 2319/2016 che ha prorogato fino al 30 giugno 2017, per le ragioni ivi illustrate a cui si rinvia integralmente, l'efficacia del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016" approvato con DGR n. 917/2012;

Dato atto che con propria deliberazione n. 668 del 22 maggio 2017 è stata proposta all'Assemblea legislativa regionale l'approvazione del progetto di legge regionale recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici" che, per quanto qui rileva, prevede disposizioni di modifica e razionalizzazione della normativa regionale vigente in materia di forestazione, e di

attuazione della L.R. n. 13/2015 connesse al mutato assetto delle competenze derivante da tale legge;

Considerato opportuno, in ragione delle materie in cui incide, tenere in considerazione gli effetti e gli sviluppi di tale progetto di legge, il cui iter di approvazione si concluderà presumibilmente nel mese di luglio, e quindi oltre il 30 giugno 2017, data entro la quale va a scadere la proroga del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016";

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 20 luglio 1999 con la quale si stabilisce che all'aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi provvedano congiuntamente il Servizio regionale Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna) e il Servizio regionale Protezione Civile (ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile);
- la convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativamente all'impiego, da parte della Regione, del Corpo Forestale dello Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, sottoscritta nel 2008 in attuazione della propria deliberazione n. 1154/2008 e rinnovata ad ottobre del 2015 con durata triennale;
- la convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, sottoscritta nel 2013 con durata quinquennale, in attuazione della propria deliberazione n. 1311/2013;
- il "Programma Operativo Annuale - Anno 2017" approvato con Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n.1343 del 4 maggio 2017, in attuazione della convenzione quadro di cui alla propria deliberazione n. 1311/2013;

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 15783 del 10/10/2016 con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro composto da funzionari e collaboratori del Servizio regionale "Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna", dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, nonché da dirigenti e/o funzionari dei seguenti enti: Corpo Forestale dello Stato e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco operanti nel territorio regionale, UNCEM Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, FEDERPARCHI, Enti di gestione dei Parchi nazionali dell'Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi, con il compito di elaborare il nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla citata Legge n. 353/2000;
- le determinazioni del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 20756 del 22 dicembre 2016 e n.4646 del 28 marzo 2017 che rispettivamente hanno prorogato la validità e ridefinito la composizione del sopra citato gruppo di lavoro con l'ingresso dei rappresentanti del Comitato regionale del Volontariato di Protezione Civile e dell'Arma dei Carabinieri-Specialità Forestale che dal 1 gennaio 2017 ai sensi del D.Lgs. n. 177/2016 ha assorbito il Corpo Forestale dello Stato;

Considerato che il processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche statali correlato al riordino delle funzioni di cui al citato D.Lgs. n. 177/2016 impatta su diversi contenuti del Piano ed in particolare sul modello organizzativo di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi ivi previsto;

Preso atto:

- del Protocollo di Intesa tra il Comandante dell'Arma dei Carabinieri e il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoscritto il 5 aprile 2017;
- del provvedimento del 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente per oggetto "Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto

1997 n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;

Preso atto dell'elaborato prodotto dal Gruppo di Lavoro istituito con la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 15783 del 10/10/2016 ed in particolare della proposta del nuovo "Modello di Intervento" che ridisegna il modello organizzativo regionale Antincendio Boschivo (AIB) tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delineatosi a seguito del D.Lgs n. 177/2016 e della L.R. n. 13/2015 e sul quale è stato successivamente acquisito anche formale assenso dalle Amministrazioni a diverso titolo coinvolte in regione nella lotta attiva agli incendi boschivi, come da rispettive note di comunicazione acquisite agli atti del Servizio regionale "Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna”;

Evidenziato che:

- il Piano in materia di incendi boschivi dedica un apposito capitolo alla formazione dei volontari addetti all'antincendio boschivo, in cui, tra l'altro, è definita la composizione della Commissione d'esame preposta alla valutazione dei partecipanti all'apposito corso di formazione;
- la Commissione d'esame prevista nel Piano 2012-2016 non rispecchia più le competenze degli enti di appartenenza dei relativi componenti in considerazione del sopravvenuto riordino delle funzioni in materia di incendi boschivi ad opera della L.R. n. 13/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016;

Ravvisata la necessità, per le ragioni in precedenza illustrate, di prorogare il Piano 2012-2016 sino al 30 settembre 2017 o sino all'approvazione del nuovo Piano relativo al periodo 2017-2021 qualora quest'ultimo venga approvato prima di tale data, ad eccezione dell'intero capitolo 5 "Lotta attiva - Modello di intervento" e del capitolo 11 in tema di formazione del volontariato AIB limitatamente alla composizione della commissione, in relazione ai quali è possibile sin da ora procedere contestualmente:

- all'aggiornamento attraverso il documento recante "Capitolo 5 Lotta attiva - Modello di intervento" riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di poter avviare la ormai

imminente campagna estiva regionale di Antincendio Boschivo (AIB);

- alla ridefinizione della composizione della predetta Commissione d'esame, come da proposta del Gruppo di lavoro di seguito riportata, stante l'urgenza di assicurare il regolare completamento dei corsi di formazione di volontari specializzati AIB già avviati ed in fase conclusiva:

Commissari:

- Funzionario dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con funzioni di Presidente della Commissione;
- Rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- Presidente del coordinamento provinciale del volontariato (o presidente dell'organizzazione regionale/nazionale).

Volontari di supporto a Commissione e prove d'esame:

- Tutor e/o referente della formazione che ha seguito l'organizzazione del corso;
- Segreteria di commissione, individuata dagli organizzatori del corso;
- Formatori sicurezza.

Ritenuto altresì opportuno, in questo particolare momento di riassetto del quadro istituzionale, di dare mandato al Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente di istituire un tavolo tecnico che, in continuità con l'attività svolta dal Gruppo di lavoro di cui alla Determinazione regionale n. 15783 del 10/10/2016, possa svolgere azione di monitoraggio relativamente all'andamento delle prossime campagne AIB e all'attuazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021" in via di approvazione affinché si possa valutare la validità di quanto programmato nel piano stesso anche con il compito di proporre, anche prima della scadenza naturale del Piano, aggiornamenti e modifiche o adeguamenti in funzione di nuovi elementi normativi o organizzativi che sopraggiungessero nel frattempo;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21/12/2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25/01/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
- n. 270 del 29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Deliberazione n. 2189/2015";
- n. 622 del 28/04/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";
- n. 1107 del 11/07/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015";
- n. 1681 del 17/10/2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con deliberazione n. 2189/2015";
- n. 89 del 30/01/2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";
- n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 486 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo;



a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prorogare il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016" sino al 30 settembre 2017 o sino all'approvazione del nuovo Piano relativo al periodo 2017-2021 qualora quest'ultimo venga approvato prima di tale data, ad eccezione dell'intero capitolo 5 "Lotta attiva - Modello di intervento" e del capitolo 11 in tema di formazione del volontariato AIB limitatamente alla composizione della commissione, in relazione ai quali è possibile sin da ora procedere contestualmente:

- o all'aggiornamento del "Capitolo 5 Lotta attiva - Modello di intervento" come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- o alla ridefinizione della composizione della Commissione d'esame, come da proposta del Gruppo di lavoro di seguito riportata, stante l'urgenza di assicurare il regolare completamento dei corsi di formazione di volontari specializzati AIB già avviati ed in fase conclusiva:

Commissari:

- Funzionario dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con funzioni di Presidente della Commissione;
- Rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- Presidente del coordinamento provinciale del volontariato (o presidente dell'organizzazione regionale/nazionale).

Volontari di supporto a Commissione e prove d'esame:

- Tutor e/o referente della formazione che ha seguito l'organizzazione del corso;

- Segreteria di commissione, individuata dagli organizzatori del corso;
  - Formatori sicurezza.
2. di dare atto che le funzioni e i compiti che il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016" prevede - ai sensi della normativa statale e regionale vigente alla data della relativa approvazione - in capo al Corpo forestale dello Stato e agli Enti delegati in materia forestale (Province e Comunità montane) verranno svolti dagli Enti ad essi subentrati in applicazione delle sopravvenute disposizioni del D.Lgs. n. 177/2016 e della L.R. n. 13/2015;
  3. di dare atto che l'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nei casi necessari, con apposito atto individuerà le aree e i periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo "stato di pericolosità" e nei quali troveranno applicazione i divieti e le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
  4. di stabilire che il Dirigente regionale competente provveda ad istituire un tavolo tecnico che, in continuità con l'attività svolta dal Gruppo di lavoro di cui alla Determinazione regionale n. 15783 del 10/10/2016, possa svolgere azione di monitoraggio relativamente all'andamento delle prossime campagne Antincendio boschivo (AIB) e dell'attuazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021" in via di approvazione affinché si possa valutare la validità di quanto programmato nel piano stesso anche con il compito di proporre, anche prima della scadenza naturale del Piano, aggiornamenti e modifiche o adeguamenti in funzione di nuovi elementi normativi o organizzativi che sopraggiungessero nel frattempo;
  5. di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sarà divulgato alle amministrazioni interessate con le modalità più opportune;
  6. di dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione nella sezione

"Amministrazione trasparente", sottosezione di 2° livello denominata "dati ulteriori", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

- - - - -

## Modello di intervento AIB – giugno 2017

### 5. La lotta attiva - Modello d'intervento

Nel quadro degli indirizzi statali in materia di pianificazione d'emergenza, la Regione Emilia-Romagna ha predisposto, con atto di Giunta n. 1166 del 16 giugno 2004, le Linee guida per l'elaborazione di Piani d'emergenza a livello locale rivolte alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, aggiornate successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 06/07/2009. In esse è contenuto un modello di intervento di massima predefinito che, nelle situazioni di emergenza determinate anche dagli incendi boschivi, individua in sintesi:

- a. le fasi nelle quali si articola l'intervento della Protezione Civile ai vari livelli istituzionali;
- b. le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente attivate nei centri decisionali costituiti a livello regionale, provinciale e locale e sul luogo teatro dell'evento calamitoso;
- c. la composizione, la responsabilità ed i compiti delle strutture operative di protezione civile impegnate nelle operazioni di emergenza.

Nel presente capitolo viene ridefinito il modello di intervento relativo al rischio incendi boschivi di cui alle citate Linee guida, come già modificato nel precedente Piano AIB 2012-2016 (D.G.R. 2 LUGLIO 2012, N. 917) e ulteriormente modificato e integrato nelle parti riguardanti le modalità di intervento e le responsabilità operative dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito denominata Agenzia Regionale STPC), dalle "Unioni e dai loro Comuni" (così come definiti dalla L.R. 13/2015), dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominata CNVVF) e dall'Arma dei Carabinieri che ha assorbito e sostituito il Corpo Forestale dello Stato subentrando nei rapporti giuridici in essere compresi i rapporti convenzionali (secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177).

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, il modello è stato modificato tenendo conto delle nuove competenze attribuite al CNVVF e all'Arma dei Carabinieri a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri con l'istituzione della specialità "forestale" (di seguito denominata CC-FOR.LE). Il modello ha altresì recepito il protocollo di intesa del 5 aprile 2017 tra il CNVVF e l'Arma dei Carabinieri che ha definito con maggiore dettaglio la ripartizione delle competenze in precedenza assegnate al Corpo Forestale dello Stato.

Il modello si è conformato inoltre a quanto presente nel provvedimento del 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente per oggetto "Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) della Legge 353/2000, con il CNVVF, con i CC-FOR.LE e con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono stipulate apposite convenzioni in relazione ai compiti previsti dal modello di intervento a cui fanno

seguito Programmi Operativi Annuali (POA). Con tali strumenti amministrativi la Regione Emilia-Romagna dà esecuzione al modello di intervento individuando e delegando compiti e funzioni assegnate e prevedendo le risorse necessarie da destinare alle componenti statali per l'esecuzione delle stesse.

Si ricorda che a seguito del D.Lgs. 177/2016 la Regione ha inteso individuare nel CNVVF la figura del Direttore delle Operazione dello Spegnimento (di seguito denominato DOS) a garanzia dell'efficienza, efficacia ed economicità complessiva degli interventi di spegnimento.

Si evidenzia comunque che le attività previste dal modello di intervento in relazione alla lotta attiva agli incendi boschivi afferiscono a due differenti modelli organizzativi:

- 1) coordinamentale - a livello di Sale e Centrali operative, e ove non diversamente specificato, nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra i diversi Enti ed Istituzioni;
- 2) direzionale (con direzione in capo al DOS del CNVVF) - sul luogo dell'incendio boschivo, ed in particolare nelle fasi di contenimento, spegnimento e bonifica.

Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono:

1. attività di vigilanza (ricognizione, sorveglianza e avvistamento) avente lo scopo di una tempestiva segnalazione dell'insorgere dell'allarme;
2. controllo della propagazione del fuoco (contenimento);
3. spegnimento per azione diretta a terra;
4. intervento con mezzi aerei;
5. bonifica.

Le citate attività sono assicurate dal CNVVF, in concorso con questa regione, per quanto attiene al comma 1 let. a) dell'art. 9 del D.Lgs. 177/2016 (*"concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei"*) e d'intesa con la regione, per quanto attiene al comma 1 let. b) dell'art. 9 del D.Lgs. 177/2016 (*"coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi"*) e sono altresì assicurate dai volontari di protezione civile appositamente formati ed equipaggiati, anche in base a specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione Emilia-Romagna e con le Organizzazioni del volontariato di protezione civile.

I CC-FOR.LE attraverso le pattuglie e le articolazioni della "specialità forestale" (Reparti Carabinieri per la tutela forestale) nell'ambito delle proprie funzioni di prevenzione concorrono al monitoraggio, alla ricognizione e all'avvistamento assicurando tempestiva ed immediata segnalazione degli eventi di incendio fornendo, dove necessario, collaborazione tecnica per il raggiungimento dei luoghi e per la conoscenza delle caratteristiche vegetazionali.

I CC-FOR.LE, limitatamente alle aree naturali protette nazionali e nell'ambito dei piani specifici previsti per tali aree (vedi capitolo 10) e con le articolazioni proprie del Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi (Reparti Carabinieri Biodiversità e Reparti Carabinieri Parco), possono altresì prevedere, oltre al concorso nelle funzioni di prevenzione, monitoraggio e avvistamento, l'organizzazione di squadre di spegnimento (debitamente formate ed equipaggiate in analogia con quanto previsto dalla normativa regionale per le squadre di volontari AIB) da inviare per un primo intervento sugli incendi boschivi e da porre sotto il coordinamento del CNVVF.

Il modello di intervento integra le azioni connesse agli interventi di lotta attiva con l'insieme delle attività non afferenti a tale fattispecie che risultano anch'esse fondamentali per l'azione complessiva di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi; la Regione Emilia-Romagna si avvale per il complesso di questi interventi di previsione e prevenzione,

diversi dalla lotta attiva, del concorso dei CC-FOR.LE, del CNVVF e delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Ai CC-FOR.LE in particolare sono assegnate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, let. g) del D.Lgs. 177/2016, le funzioni di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi che si integrano con le funzioni connesse alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia forestale e ambientale nel complesso quadro normativo statale e regionale.

La Regione si avvale specificatamente dei CC-FOR.LE, per le funzioni di controllo degli abbruciamenti la cui corretta e regolare esecuzione è essenziale per la riduzione del rischio di incendio.

Per il ricevimento delle comunicazioni di abbruciamento controllato ai sensi del Regolamento Forestale e la successiva segnalazione ai CC-FOR.LE per l'esercizio dell'azione di verifica e controllo, la Regione si avvale del CNVVF così da consentire un costante aggiornamento delle attività di abbruciamento presenti in regione e una migliore valutazione delle segnalazioni e richieste di intervento.

Ai CC-FOR.LE, in relazione alla competenza sulle violazioni ed a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, let. p) del D.Lgs. 177/2016 (*"monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco"*) sono assegnati, a livello regionale, i compiti connessi alla descrizione del fenomeno degli incendi boschivi e alla raccolta dei dati statistici, in particolare in merito alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco e alle cause degli incendi; a questo scopo le strutture operative (CNVVF e volontari di protezione civile) e gli altri enti coinvolti mettono a disposizione dei CC-FOR.LE i dati statistici utili allo scopo raccolti in fase di lotta attiva e in momenti successivi.

I CC-FOR.LE provvedono ad effettuare il rilievo delle aree percorse dal fuoco anche sulla base di modalità concordate con la Regione; tali rilievi potranno essere utilizzati dai Comuni per la predisposizione del Catasto delle Aree percorse dal fuoco ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 353/2000.

Al CNVVF, in relazione all'attività di DOS sono invece assegnati, a livello regionale, i compiti connessi alla raccolta dei dati statistici relativi agli interventi di lotta attiva e alle risorse umane e strumentali messe in campo; le strutture operative e gli altri enti coinvolti forniranno ai VVF i dati utili alla descrizione del fenomeno.

L'intervento è articolato in fasi successive, che servono a scandire temporalmente il crescere del livello di attenzione e di impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi in campo; si distinguono:

- un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata o inesistente);
- un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta).

Nel periodo ordinario vengono effettuate, nell'ambito dei compiti istituzionali dei vari enti e strutture tecniche, le normali attività di studio e sorveglianza del territorio nonché l'osservazione e la previsione delle condizioni meteorologiche. La conoscenza e il monitoraggio dell'ambiente sono il presupposto per una pianificazione antincendio concreta e per una preparazione degli interventi mirata.

Durante il periodo ordinario la Sala Operativa della Direzione Regionale dei VVF svolge funzioni sostitutive rispetto alla SOUP nei periodi di inattività della stessa. Il CNVVF nel periodo ordinario rimane costantemente informato dell'evoluzione meteorologica prevista risultante dalle riunioni di aggiornamento della situazione meteo organizzate dall'Agenzia Regionale STPC con il coinvolgimento dell'ARPAE-SIMC.

I CC-FOR.LE assicurano la presenza delle proprie pattuglie per le esigenze di prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale anche con riferimento agli

incendi boschivi e prevedono la collaborazione delle stesse per necessità di monitoraggio, primo intervento e presidio in caso di emergenze ambientali e di protezione civile. A tale fine, anche nel periodo ordinario, partecipano direttamente alle riunioni di cui sopra.

Nel periodo di intervento si attivano fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali, articolate nell'ambito delle seguenti fasi:

1. fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da giugno a settembre);
2. fase di preallarme (che coincide con lo stato di grave pericolosità);
3. fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio);
4. fase di contenimento, spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio).

Durante la fase di attenzione (fase 1), in relazione al mutare delle condizioni di rischio incendi boschivi, l'Agenzia Regionale STPC, in base agli accordi con CNVVF, Volontariato e CC-FOR.LE può:

1. disporre l'attivazione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP);
2. richiedere alle strutture operative un potenziamento delle attività di previsione e vigilanza;
3. richiedere alle strutture operative un potenziamento delle squadre di primo intervento e di spegnimento a terra e delle pattuglie dedicate al controllo, alla prevenzione e alla repressione degli illeciti connessi al fenomeno degli incendi boschivi con particolare riferimento agli abbruciamenti controllati;
4. richiedere la disponibilità dei mezzi aerei CNVVF specificatamente dedicati alla lotta agli incendi boschivi.

Quando le condizioni di rischio incendi boschivi sono elevate l'Agenzia Regionale STPC, in accordo con le componenti coinvolte (CNVVF, ARPAE-SIMC, CC-FOR.LE), dichiara l'attivazione della fase di preallarme che coincide con la dichiarazione dello stato di grave pericolosità (fase 2) e che determina l'applicazione delle norme più restrittive previste dall'articolo 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, dal regolamento forestale (PMPF) e l'applicazione di misure sanzionatorie più rigorose così come stabilite dalle norme vigenti e nello specifico al capitolo 6 del presente Piano *"Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni"*.

L'attivazione della fase di preallarme può determinare un ulteriore potenziamento dell'azioni già previste in fase di attenzione.

La fase di allarme (fase 3) ha inizio con la segnalazione di un evento di incendio boschivo e ha termine con l'inizio delle attività di spegnimento da parte delle squadre intervenute.

La fase di contenimento, spegnimento e bonifica (fase 4) consiste nell'insieme delle azioni poste in essere dalle strutture operative (CNVVF e Volontariato) per l'estinzione dell'incendio; tale fase ha termine con la bonifica dell'area percorsa dal fuoco.

Le strutture operative, considerata la natura del rischio incendi boschivi e le tipologie di innesco più frequenti, devono essere sempre pronte ad attivare la fase di allarme per interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell'anno, anche durante il periodo ordinario.

## **5.1. Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile**

### **5.1.1. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.**

**Periodo ordinario: presidio C.O.R. / Sala Operativa Direzione Regionale dei VVF**

Durante il periodo ordinario dell'anno solare, in cui non sono dichiarate le fasi di attenzione e pre-allarme, i compiti e le funzioni di presidio inerenti la materia AIB sono svolti dal Centro Operativo Regionale (C.O.R.) dell'Agenzia Regionale STPC, con servizio h12 (dalle ore 8,00 alle ore 20,00) dal lunedì al sabato compresi.

Nelle ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 8,00), nei giorni festivi e in ogni altro caso di chiusura del C.O.R. tale servizio è svolto dalla Sala Operativa Direzione Regionale del VVF, presso cui viene deviato il numero telefonico del C.O.R. (numero telefonico della segreteria di direzione coincidente con l'h24).

La Sala Operativa Direzione Regionale dei VVF provvede alla ricezione delle chiamate telefoniche deviate dal C.O.R., ed in caso di segnalazione di incendi boschivi o di vegetazione, provvede all'immediata attivazione telefonica del Capo Turno Reperibile dell'Agenzia Regionale STPC (sede centrale). Quest'ultimo provvede all'immediata attivazione telefonica del funzionario reperibile dell'Agenzia Regionale STPC individuato nell'ambito territoriale ove si è verificato l'incendio. Quest'ultimo, a sua volta, provvede a mantenere i contatti a livello territoriale con le strutture operative e gli enti.

L'Agenzia Regionale STPC assicura la disponibilità e l'operatività di un'ideale piattaforma informatica condivisa destinata alla registrazione dei dati che CNVVF e CC-FOR.LE inseriranno relativamente a tutti gli elementi utili alla caratterizzazione degli eventi di incendio.

### **Attenzione e preallarme**

Sulla base delle indicazioni e segnalazioni della Direzione Regionale VVF, dei CC-FOR.LE e dell'ARPAE SIMC Centro funzionale, attiva le fasi di attenzione e di preallarme, dando comunicazione dell'avvenuta attivazione e dei relativi aggiornamenti all'Assessore delegato e ai soggetti sotto elencati; la fase di preallarme coincide con la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

#### **Tabella 5.1 Fase di attenzione e preallarme. Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione, di cessazione e di proroga delle fasi operative relative agli incendi boschivi**

- Dipartimento Protezione Civile - Ufficio Rischio Incendi Boschivi
- Direzione regionale VV.F.
- Comando Regione Carabinieri – Forestale
- Servizi territoriali dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
- Coordinamenti provinciali volontariato di protezione civile (\*)
- Prefetture (\*) – Uffici Territoriali del Governo
- Province (\*)
- Sindaco (\*\*)
- Presidente delle Unioni dei Comuni (\*)
- ARPAE SIMC Centro funzionale

(\*) territorialmente interessati

(\*\*) Il Sindaco è avvisato dall'Ufficio di ambito territoriale dell'Agenzia Regionale STPC

Durante la fase di attenzione, l'Agenzia Regionale STPC verifica e aggiorna, la consistenza, la localizzazione e l'operatività dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane messi a disposizione dagli Enti coinvolti nella lotta attiva con proprie squadre di primo intervento e di spegnimento (CNVVF, Volontariato di Protezione Civile, eventuali



squadre AIB delle aree protette nazionali) reperendo da questi ultimi le necessarie informazioni.

Acquisisce notizie in ordine alla consistenza, localizzazione e operatività dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane messi a disposizione dai CC-FOR.LE.

Organizza in ogni ambito territoriale specifiche riunioni di coordinamento delle attività di sorveglianza e avvistamento coinvolgendo allo scopo Comuni e loro Unioni, CNVVF, Volontariato di Protezione Civile, CC-FOR.LE, Prefettura e i rappresentanti degli enti di gestione delle aree protette.

In relazione al mutare delle condizioni di rischio incendi boschivi, in base agli accordi con le strutture operative (CNVVF, CC-FOR.LE e Volontariato) può:

- disporre l'attivazione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) in servizio h 12 (ore 8,00 – ore 20,00) presso la sede dell'Agenzia Regionale STPC, con la presenza di personale qualificato dell'Agenzia Regionale STPC, del CNVVF (n. 1 DOS), dei CC-FOR.LE e del volontariato di protezione civile, con reperibilità telefonica h24 per il personale dell'Agenzia Regionale STPC, dai CC-FOR.LE e per il Volontariato, e in servizio, per le restanti h 12 (ore 20,00 – ore 8,00) presso la Sala Operativa Direzione regionale dei VVF);
- richiedere alle strutture operative un potenziamento delle attività di previsione e vigilanza, ai reparti dei CC-FOR.LE un potenziamento delle attività di prevenzione e repressione;
- richiedere alle strutture operative un potenziamento delle squadre di primo intervento e spegnimento a terra;
- richiedere lo schieramento dei mezzi aerei del CNVVF specificatamente dedicati alla lotta agli incendi boschivi.

In caso di preallarme, qualora non già disposto, attiva le azioni sopra descritte e dichiara lo stato di grave pericolosità, anche su base provinciale, con la conseguente applicazione di norme di gestione più restrittive e relative sanzioni avendo cura di garantire la necessaria comunicazione agli Enti e Strutture interessate.

### **Allarme, contenimento, spegnimento e bonifica**

Riceve, attraverso la SOUP, le segnalazioni di incendi boschivi attivi in regione. Le segnalazioni possono pervenire per il tramite delle Sale Operative degli enti direttamente coinvolti (CNVVF, CC-FOR.LE) che gestiscono i numeri verdi e di emergenza (800 841 051, 115, 1515, 112), o per il tramite di altri enti (Prefetture, Forze di Polizia, Unioni di Comuni, Comuni anche attraverso il numero di emergenza 113).

Assicura, attraverso la SOUP, il coordinamento a livello regionale delle attività connesse allo spegnimento degli incendi (spegnimento per azione diretta a terra, controllo della propagazione del fuoco, intervento con mezzi aerei, bonifica) valutando le segnalazioni provenienti dal territorio, anche alla luce delle condizioni meteo; in particolare acquisisce informazioni, attraverso la SOUP, sulle squadre di spegnimento incaricate di dare attuazione agli interventi di lotta attiva, sui loro rispettivi responsabili e sul DOS.

Provvede, attraverso il personale CNVVF presente in SOUP/SO Direzione VVF, sulla base delle richieste provenienti dal DOS, a richiedere l'intervento dei mezzi aerei messi a disposizione, a seguito degli accordi convenzionali, dal Reparto Volo Regionale dei VVF, da utilizzare per attività di spegnimento, contenimento, monitoraggio e valutazione.

Provvede, attraverso il personale CNVVF presente in SOUP/SO Direzione VVF, su proposta DOS (CNVVF), a richiedere il concorso di mezzi aerei al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Centro Operativo Aereo Unificato (DPC-COAU).

Assicura, attraverso la SOUP, quando necessario, il concorso di squadre provenienti da altri territori della regione.

Una volta verificata, attraverso la SOUP, la presenza effettiva dell'incendio boschivo segnalato, comunica l'attivazione della fase di allarme ai soggetti indicati in Tabella 5.1. Per incendi di limitate dimensioni la comunicazione dell'attivazione della fase di allarme è effettuata esclusivamente a: Direzione regionale VVF, Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile, Sindaco, CC-FOR.LE e volontariato locale qualora ritenuto opportuno il suo intervento. La SOUP ne dà comunque sempre comunicazione ai propri Servizi territoriali competenti.

Nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone abitate o infrastrutture chiede al Prefetto, attraverso la SOUP, l'attivazione delle opportune strutture di coordinamento dei soccorsi e l'adozione di eventuali provvedimenti di urgenza.

Durante tutte le fasi di contenimento, spegnimento e bonifica verifica, attraverso la SOUP, l'efficacia degli interventi posti in essere dalle strutture operative fino a quando l'incendio boschivo non risulti spento.

Durante le fasi di spegnimento gestisce, attraverso la SOUP, le comunicazioni con i soggetti interessati della Tabella 5.1, sulla base delle informazioni ricevute dal DOS e in particolare comunica la cessazione dello stato di allarme alla Prefettura - UTG e ai Sindaci interessati.

Al di fuori del periodo di attività della SOUP le attività sopra descritte sono svolte dall'Agenzia Regionale STPC, e qualora non in servizio, dalla Sala Operativa Direzione regionale VVF, in stretto raccordo con l'Agenzia Regionale STPC stessa.

### **5.1.2. ARPAE SIMC Centro funzionale**

ARPAE-SIMC Centro funzionale fornisce con continuità all'Agenzia Regionale STPC informazioni climatologiche e meteorologiche (previsionali ed osservate), in particolare valori aggiornati quotidianamente di due indici di rischio meteorologico di incendio boschivo.

### **5.1.3 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

#### **Attenzione e preallarme**

Assicura la costante comunicazione ai CC-FOR.LE e alla SOUP, se attiva, delle segnalazioni di incendio boschivo e di "incendio di vegetazione erbacea e arbustiva (incendi di sterpaglia e sottobosco)" pervenute alle Sale Operative dei propri Comandi Provinciali (115).

Comunica all'Agenzia Regionale STPC i dati sugli incendi boschivi avvenuti e sulle condizioni generali della vegetazione in relazione al rischio di incendi boschivi, fornisce ogni altra indicazione utile proveniente dal territorio che, insieme alle informazioni climatologiche e meteorologiche fornite dall'ARPAE SIMC Centro funzionale, permette di valutare la necessità di attivare le fasi di attenzione e di preallarme (che coincide con la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi); se del caso può richiedere all'Agenzia Regionale STPC di procedere con urgenza all'attivazione delle fasi di attenzione e/o di preallarme.

Gestisce durante l'intero anno solare il Numero Verde Regionale (800 841 051) per le segnalazioni connesse al rischio degli incendi boschivi e in particolare per la segnalazione degli abbruciamenti controllati, per le comunicazioni inerenti l'organizzazione dell'eventuale dispositivo di avvistamento e per la segnalazione di incendi boschivi.

Assicura il costante e tempestivo flusso informativo di tali dati ai CC-FOR.LE e in particolare assicura la tempestiva comunicazione delle segnalazioni di abbruciamento controllato così da consentirne la verifica di legittimità, anche attraverso sistemi automatizzati di scambio dei dati.

Assicura la tempestiva comunicazione ai CC-FOR.LE delle segnalazioni ricevute e relative ad incendi di bosco e di materiale vegetale (sterpaglie e sottobosco) così da consentire un rapido intervento delle pattuglie dei CC-FOR.LE ed un'efficace azione di contrasto e repressione con l'individuazione dei responsabili. Assicura altresì la comunicazione immediata ai CC-FOR.LE delle segnalazioni di fuochi controllati o di altro genere che richiedano un intervento di controllo di legittimità.

Nell'ambito di quanto previsto dal Capitolo 11 "La formazione del volontariato" del presente Piano o in base ad accordi specifici, concorre alla necessaria formazione agli operatori delle strutture operative e di eventuali altri Enti o Associazioni coinvolti nel sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi con riferimento al rischio ed alla chimica degli incendi, alle comunicazioni in emergenza ed alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Coordina le proprie attività di sorveglianza e avvistamento degli incendi boschivi con quelle poste in essere dall'Agenzia Regionale STPC, dai Comuni e dalle loro Unioni con il concorso del volontariato e con quelle dei reparti dei CC-FOR.LE così da consentire una azione più efficace nelle aree a maggiore rischio.

Durante il periodo ordinario e anche durante la fase di attenzione, limitatamente ai periodi di non attività della SOUP, svolge, attraverso la propria Sala Operativa Direzione Regionale VVF, le funzioni attribuite alla SOUP in stretto raccordo con l'Agenzia Regionale STPC.

Durante il periodo ordinario, non partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni di aggiornamento della situazione meteo organizzati dall'Agenzia Regionale STPC e da ARPAE-SIMC, ma rimane costantemente informato dell'evoluzione meteorologica prevista. Nel periodo di intervento invece, il personale incaricato del CNVVF, partecipa alle riunioni di cui sopra per l'aggiornamento delle situazioni operative in atto.

Partecipa alle riunioni di coordinamento e pianificazione delle attività di organizzazione del servizio di avvistamento; tale servizio è posto sotto il coordinamento del Corpo Nazionale in quanto afferente alla lotta attiva; segnala altresì, sulla base dei dati in possesso, le aree dove sono presenti maggiori criticità con riferimento alla frequenza di incendi boschivi e di vegetazione, al fine di meglio pianificare i servizi di avvistamento previsti.

In base agli accordi di programma, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) della Legge 353/2000, con l'Agenzia Regionale STPC, al momento dell'attivazione della fase di attenzione, dopo aver verificato l'efficienza dei propri mezzi, delle proprie strutture e dei sistemi di comunicazione, intensifica l'attività di vigilanza, prevenzione e di avvistamento attraverso proprie squadre specializzate e, ove ritenuto necessario, attraverso attività di ricognizione aerea.

Durante la fase di attenzione, in base ai medesimi accordi di programma e accanto alla propria attività di istituto:

- organizza, a livello provinciale, la presenza di squadre specializzate nella lotta agli incendi boschivi che garantiscono, oltre alle funzioni di vigilanza, prevenzione e

avvistamento, le attività di primo intervento sugli incendi boschivi compresa la valutazione dello stesso, lo spegnimento, la direzione delle operazioni di spegnimento;

- organizza la presenza di squadre "boschive" per lo spegnimento a terra da distaccare in aree a particolare rischio di incendio boschivo;
- coordina la SOUP garantendo la continua presenza di proprio personale qualificato;
- rende disponibili mezzi aerei ad ala rotante adeguatamente predisposti per l'attività di spegnimento da utilizzarsi per l'attività di lotta agli incendi boschivi, compresi la ricognizione, la sorveglianza, l'avvistamento e la prevenzione tecnica fatte salve eventuali necessità d'istituto.

Assicura la presenza di un proprio rappresentante DOS presso la Sala Operativa Unificata Permanente nel periodo di attivazione e funzionamento della stessa. La presenza del DOS in SOUP consente un costante e diretto contatto operativo con le proprie squadre presenti sugli eventi di incendio boschivo per garantire un costante flusso di informazioni e consentire l'adozione di adeguate misure di lotta attiva.

Assicura la collaborazione dei propri esperti e delle competenze del Corpo nazionale per l'organizzazione di campagne regionali di informazione per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul rischio degli incendi boschivi e sui comportamenti da adottare.

Comunica giornalmente la consistenza, l'operatività e la dislocazione del dispositivo sopra descritto alla SOUP, se attiva.

### **Allarme, contenimento, spegnimento e bonifica**

Le segnalazioni di incendi boschivi attivi in regione devono comunque sempre pervenire alla Sala Operativa Direzione Regionale VVF sia dal numero nazionale 115, che dalle Sale Operative 1515 e 112 e dai reparti dei CC-FOR.LE, o dal numero verde regionale 800 841 051, o dai propri reparti presenti sul territorio, o anche attraverso le segnalazioni dei volontari coinvolti nell'attività di sorveglianza e avvistamento.

Il CNVVF assicura lo svolgimento delle competenze del Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) per interventi di soccorso tecnico urgente a salvaguardia delle persone e dell'integrità dei beni anche in relazione agli incendi di interfaccia.

Durante il periodo di attivazione della SOUP:

- il CNVVF trasmette tempestivamente le segnalazioni di incendio boschivo alla SOUP;
- comunica alla SOUP le proprie risorse impegnate (squadre di spegnimento, responsabili, direttore delle operazioni di spegnimento, ecc.).

Durante i periodi di non attivazione della SOUP:

- riceve le segnalazioni di incendi boschivi che possono pervenire alla Sala Operativa 115 o per il tramite delle strutture operative direttamente coinvolte nell'attività di spegnimento (Volontari, CC-FOR.LE) o per il tramite di altri enti (Prefetture, altre Forze di Polizia, Comuni, anche attraverso i numeri di emergenza 112 e 113).
- svolge le funzioni di coordinamento a livello regionale, di verifica e di comunicazione proprie della SOUP.

Nell'ambito degli accordi di programma esistenti con l'Agenzia Regionale STPC ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) della Legge 353/2000, concorre all'attività di spegnimento in collaborazione con il Volontariato, garantendo la presenza:

- di proprie squadre di primo intervento specializzate nella valutazione degli incendi boschivi, nello spegnimento e nella direzione delle operazioni di spegnimento, la cui consistenza e operatività viene giornalmente comunicata alla SOUP, se attiva.
- di squadre boschive specializzate per l'attività di spegnimento a terra, la cui consistenza e operatività viene giornalmente comunicata alla SOUP, se attiva.
- dei propri mezzi aerei specializzati nello spegnimento la cui operatività viene giornalmente comunicata alla SOUP, se attiva. Qualora le risorse disponibili e gli interventi in corso lo consentano, mette a disposizione del DOS i mezzi aerei del proprio Nucleo elicotteri per l'attività di monitoraggio, valutazione, contenimento e spegnimento, fatta salva la competenza primaria e diretta per interventi istituzionali.

Assicura, dal momento in cui è presente con proprio personale sull'evento di incendio boschivo, l'attività di direzione delle operazioni di spegnimento che si concretizza nella direzione delle squadre di spegnimento a terra (proprie e fornite dai volontari) e dei mezzi aerei eventualmente presenti.

Il DOS si raccorda con i capi squadra di ciascuna squadra di spegnimento (comprese quelle afferenti al Volontariato) fornendo le direttive per le attività di spegnimento dell'incendio.

I responsabili delle squadre di spegnimento dei volontari, che devono essere sempre individuati, sono responsabili dell'attività del personale della propria squadra, dell'efficienza dei DPI adottati, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dalla propria squadra.

L'attività di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei viene svolta direttamente dal DOS attraverso l'utilizzo di apparati radio rice-trasmittenti terra-bordo-terra (TBT).

Il CNVVF assicurano, tramite il DOS, la costante informazione sull'evoluzione dell'incendio alla SOUP quando attiva o alla SO Direzione Regionale VVF negli altri periodi.

Il DOS chiede alla SOUP il concorso di altre forze operative regionali e l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento.

Il DOS assicura la valutazione dell'evento anche in relazione alla richiesta di intervento aereo della flotta nazionale messa a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale compresa la compilazione della scheda di richiesta di intervento aereo da inviare al DPC-COAU (procedura informatizzata SNIPC) per il tramite della SOUP o del COR.

Il CNVVF assicura, tramite il DOS che si avvale a tal fine dei capisquadra e del relativo personale (compreso quello del Volontariato), la presenza di personale qualificato fino al termine delle operazioni di contenimento e spegnimento, comunicando alla SOUP, se attiva, l'inizio delle attività di bonifica.

Assicura inoltre, tramite il DOS che si avvale a tal fine dei capisquadra e del relativo personale (con particolare riferimento alle squadre del Volontariato), la presenza di personale formato ed equipaggiato fino al termine delle operazioni di bonifica, comunicando alla SOUP, se attiva, la cessazione dello stato di allarme.

Il CNVVF assicura, in caso di richiesta, l'informazione sull'andamento dell'incendio al Prefetto e al Sindaco interessato.

#### **5.1.4 Arma dei Carabinieri – “specialità forestale” Attenzione e preallarme**



Comunica all'Agenzia Regionale STPC e al CNVVF dati sulle aree percorse dal fuoco, sugli interventi effettuati dalle proprie pattuglie su incendi e fuochi di materiale vegetale e sulle condizioni generali della vegetazione in relazione al rischio di incendi boschivi; fornisce ogni altra indicazione utile proveniente dai propri reparti e dal territorio che, insieme alle informazioni climatologiche e meteorologiche fornite dall'ARPAE SIMC Centro funzionale, permette di valutare la necessità di attivare le fasi di attenzione e di preallarme (stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi).

Collabora con ARPAE SIMC Centro Funzionale nella gestione ed elaborazione dei modelli previsionali fornendo competenze e dati necessari. Se del caso può richiedere all'Agenzia Regionale STPC, segnalandolo ai Vigili del Fuoco, la necessità di procedere con urgenza all'attivazione delle fasi di attenzione e/o di preallarme.

Come in periodo ordinario riceve dal CNVVF e dalle altre strutture operative coinvolte i dati statistici rilevati e riferiti alle segnalazioni di incendio boschivo e di incendio di vegetazione erbacea e arbustiva (incendi di sterpaglia e sottobosco) pervenute alle Sale Operative con particolare riferimento ai dati della lotta attiva.

Partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni di aggiornamento della situazione meteo organizzati dall'Agenzia Regionale STPC e da ARPAE-SIMC e assicura l'informazione dell'evoluzione meteorologica prevista ai propri reparti.

Come in periodo ordinario esercita l'attività di controllo sui fuochi di materiale vegetale e sugli abbruciamenti controllati assicurando l'azione di prevenzione, contrasto e repressione delle violazioni alle normative nazionali e regionali vigenti con particolare attenzione alla verifica degli adempimenti che soggetti pubblici e privati sono tenuti ad osservare in ottemperanza alle normative di settore. I CC-FOR.LE sono altresì l'Istituzione individuata per ricevere le segnalazioni di illecite accensioni di materiale vegetale.

Al fine di assicurare tale attività di controllo riceve tempestivamente dal CNVVF e da altri eventuali altri Enti coinvolti, anche attraverso sistemi automatizzati di scambio dei dati, le segnalazioni di accensioni di fuochi controllati di materiale vegetale e in particolare i preavvisi di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale che pervengono al numero verde regionale 8008.41051 o alle centrali operative del CNVVF.

Qualora i CC-FOR.LE ricevessero direttamente presso le proprie Sale Operative 1515 o altre utenze attestata presso propri reparti dell'Arma eventuali preavvisi di accensioni di fuochi o di abbruciamenti controllati e segnalazioni di illecite accensioni di materiale vegetale o altri comportamenti comunque a rischio di incendio boschivo, provvede a darne tempestivamente comunicazione al CNVVF, anche attraverso sistemi automatizzati di scambio dei dati.

Nell'ambito di quanto previsto dal Capitolo 11 "La formazione del volontariato" del presente Piano o in base ad accordi specifici, concorre alla necessaria formazione agli operatori delle strutture operative e di eventuali altri enti o associazioni coinvolti nel sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi con riferimento all'attività di prevenzione e in particolare alla conoscenza della normativa di settore per il riconoscimento e il contrasto di comportamenti illeciti che costituiscono rischio di incendio.

Durante il periodo di attenzione, rafforza l'attività di prevenzione, di controllo degli abbruciamenti controllati e delle accensioni irregolari di fuochi di materiale vegetale, tramite specifici e mirati servizi di controllo appositamente pianificati e con la collaborazione dei propri presidi territoriali.

Per lo svolgimento delle attività di controllo si potranno prevedere, in particolari contesti di criticità e previo assenso della linea gerarchica, eventuali servizi aerei.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione, assicura il concorso all'attività di avvistamento degli incendi boschivi delle pattuglie presenti sul territorio che, in caso di avvistamento di incendio, ne daranno immediata comunicazione alle Sale Operative 115 dei VVF.

Partecipa alle riunioni di coordinamento e pianificazione delle attività di organizzazione del servizio di avvistamento allo scopo di fornire informazioni in merito al fenomeno degli incendi boschivi nel contesto territoriale e in merito alle attività svolte dalle pattuglie di controllo; segnala altresì, sulla base dei dati in possesso, le aree dove sono presenti maggiori criticità anche in riferimento alla frequenza di illeciti al fine di meglio pianificare i servizi di avvistamento previsti.

Durante l'intero arco dell'anno e in particolare durante le fasi di attenzione e pre-allarme acquisisce e trasferisce con immediatezza alle Sale Operative 115 e alla SOUP, se attiva, le segnalazioni di incendi boschivi o di "incendio di vegetazione erbacea e arbustiva" (incendi di sterpaglia e sottobosco) giunte al numero di pubblica utilità 1515 o su altre utenze attestata presso i propri Reparti dell'Arma così da consentire un rapido intervento di spegnimento. Tale procedura verrà adottata anche nei territori delle aree protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali).

Durante l'intero arco dell'anno e in particolare durante le fasi di attenzione e pre-allarme riceve tempestivamente dalle Sale Operative dei VVF e dalle altre strutture operative le segnalazioni di incendi boschivi o di "incendi di vegetazione erbacea e arbustiva" (incendi di sterpaglia e sottobosco), qualora non già ricevute direttamente, così da assicurare l'intervento delle pattuglie incaricate delle attività di controllo e indagine, di individuazione delle cause e dei responsabili e di segnalazione e perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.

Durante la fase di attenzione, limitatamente alle aree naturali protette nazionali e nell'ambito dei piani specifici previsti per tali aree (vedi capitolo 10) e con le articolazioni proprie del Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi (Reparti Carabinieri Biodiversità e Reparti Carabinieri Parco), può altresì prevedere, oltre al concorso nelle funzioni di prevenzione, monitoraggio e avvistamento, l'organizzazione di squadre di spegnimento (debitamente formate ed equipaggiate in analogia con quanto previsto dalla normativa regionale per le squadre di volontari AIB) da inviare per un primo intervento sugli incendi boschivi e da porre sotto il coordinamento del CNVVF.

Assicura la presenza di un proprio rappresentante presso la SOUP nel periodo di attivazione e funzionamento della stessa. La presenza del proprio rappresentante in SOUP consente un costante e diretto contatto operativo con le proprie pattuglie presenti sugli eventi di incendio boschivo anche per garantire un costante flusso di informazioni e consentire un tempestivo inizio delle attività di indagine; il militare della Specialità forestale dell'Arma, oltre a riferire su eventuali aspetti relativi alla ricerca delle cause e del responsabile dell'incendio, potrà fornire assistenza, supporto e informazioni in caso di gravi incendi che rendano necessari provvedimenti urgenti di Pubblica Sicurezza disposti dalla competente autorità.

Assicura la collaborazione dei propri militari, nell'ambito delle competenze dei CC-FOR.LE, per l'organizzazione di campagne regionali di informazione per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul rischio degli incendi boschivi e sui comportamenti.

Assicura la collaborazione dei propri reparti di specialità e dell'organizzazione territoriale per la capillare distribuzione dei materiali divulgativi realizzati.

### **Allarme, contenimento, spegnimento e bonifica**

In relazione alle funzioni di ricezione, gestione e trasferimento delle segnalazioni e dei preavvisi Si conferma anche per la fase di allarme quanto già indicato nel precedente capitolo (attenzione e pre-allarme).

Durante il periodo di attività della SOUP:

- trasmette tempestivamente le segnalazioni di incendio boschivo e di illeciti in materia di accensione dei fuochi alla SOUP;
- comunica alla SOUP le proprie risorse impegnate al fine di un sinergico intervento per le funzioni esercitate.

Assicura, a seguito di tempestiva segnalazione di incendio di bosco e di materiale vegetale (sterpaglie e sottobosco) da parte dei CNVVF o dalle altre strutture coinvolte, l'intervento delle pattuglie dei CC-FOR.LE e un'efficace azione di contrasto e repressione, conducendo specifiche attività investigative e di repertazione, se necessarie, anche avvalendosi delle proprie componenti specializzate nonché del supporto dei reparti dell'Organizzazione territoriale dei CC-FOR.LE al fine di individuare i responsabili e le cause.

Nell'ambito delle attività connesse allo spegnimento degli incendi boschivi assicurerà al personale del CNVVF e al personale delle squadre di spegnimento, in caso di loro richiesta, la collaborazione tecnica, ove disponibile, per il raggiungimento dei siti e per la conoscenza delle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli stessi.

Se necessario, in accordo con il DOS, indica al personale delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento eventuali metodiche o avvertenze utili a preservare l'area di insorgenza del fuoco e il punto di innesco; raccoglie dal DOS e dal personale addetto allo spegnimento eventuali informazioni urgenti, utili alle attività di indagine e di individuazione delle cause.

Assicura a conclusione dell'incendio di materiale vegetale (bosco, sottobosco, vegetazione erbacea) la corretta classificazione dell'evento provvedendo al monitoraggio, al rilievo dei dati statistici necessari e richiesti dalla Regione e alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.

Assicura la trasmissione e la messa a disposizione dei dati rilevati al CNVVF, ai Comuni e alla Regione Emilia Romagna per gli adempimenti di competenza.

### **5.1.5. Comuni, Unioni di Comuni-**

I Comuni e le Unioni di Comuni dell'Emilia Romagna svolgono le funzioni sotto elencate ed a tal fine si avvalgono anche dell'Agenzia Regionale STPC come previsto dall'Art. 21, comma 2, punto d) della L.R. 13/2015.

#### **Attenzione e preallarme**

Possono concorrere all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con la sede territoriale dell'Agenzia regionale STPC, con il CNVVF, con i CC-FOR.LE, con il Coordinamento/Consulta provinciale volontariato di protezione civile mediante l'eventuale impiego del volontariato comunale e/o sovracomunale ove presente e formato per l'impiego AIB.

Provvedono ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare incendi.



### **Allarme, contenimento, spegnimento e bonifica**

Mettono a disposizione il volontariato comunale e/o sovracomunale specializzato ove presente e, se richiesto dal DOS in accordo con il Sindaco del Comune interessato, mezzi e personale tecnico del Comune e dell'Unione.

#### **5.1.6. Sindaci**

##### **Attenzione e preallarme**

Il Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, avvalendosi dell'Amministrazione comunale e/o della struttura tecnica dell'Unione dei Comuni cui aderisce, ricevuta la comunicazione dell'attivazione della fase di attenzione e di preallarme valuta l'idoneità a livello locale delle procedure adottate e delle attività in corso e dispone eventuali ulteriori opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza, anche con riferimento al Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale vigente, informandone la sede territoriale dell'Agenzia Regionale STPC, il Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile, il volontariato comunale e/o sovracomunale (ove presente e formato per l'impiego AIB), la Prefettura, il Comando Provinciale VVF, il Comando Gruppo CC-FOR.LE.

Può organizzare eventuali attività di sorveglianza e avvistamento degli incendi boschivi su base comunale in raccordo con l'Unione (ove esistente) e informando la Prefettura, la sede territoriale dell'Agenzia Regionale STPC, il Comando Provinciale VVF e il Comando Gruppo CC-FOR.LE.

### **Allarme, contenimento, spegnimento e bonifica**

In qualità di Autorità locale di protezione civile, avvalendosi dell'Amministrazione comunale e/o della struttura tecnica dell'Unione dei Comuni cui aderisce, fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto.

Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal DOS valuta a livello amministrativo locale l'idoneità delle procedure adottate e delle attività in corso e, se necessario, attiva ulteriori interventi, ordina e coordina le eventuali operazioni di evacuazione della popolazione, disponendo le misure di prima assistenza ai colpiti, avvalendosi a tal fine della propria Amministrazione comunale, della struttura tecnica dell'Unione dei Comuni cui aderisce e anche dei militari dei CC-FOR.LE presenti sull'evento e in possesso di qualifiche di Pubblica Sicurezza.

#### **5.1.7. Prefetture – Uffici Territoriali del Governo**

La Prefettura – UTG è mantenuta costantemente informata sull'eventuale insorgenza e propagazione di incendi boschivi dalla SOUP e, se non attiva, dal COR- Protezione Civile o dalla Sala operativa della Direzione Regionale VVF negli orari di rispettiva operatività;

In caso di incendi che, per durata ed estensione, potrebbero rappresentare un pericolo per i centri abitati, la Prefettura, previa richiesta del Sindaco, attiva le opportune strutture di coordinamento dei soccorsi e gli interventi delle Forze dell'ordine per l'assistenza alla popolazione.

#### **5.1.8. Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile**

##### **Attenzione e preallarme**

Sulla base di quanto previsto nei Programmi Operativi Annuali, concordati con l'Agenzia Regionale STPC, concorre nelle attività di ricognizione, sorveglianza e avvistamento nell'ambito dell'azione di coordinamento svolta dal CNVVF.

Assicura la presenza dei rappresentanti del volontariato presso la SOUP durante la fase di attenzione e preallarme.

### **Allarme, contenimento, spegnimento e bonifica**

Concorre, con volontari opportunamente formati ed equipaggiati e sotto la Direzione del DOS, all'attività di spegnimento a terra. Mette a disposizione squadre di spegnimento a terra per l'attività di contenimento, spegnimento e soprattutto di bonifica, la cui composizione viene comunicata alle strutture di coordinamento regionali SOUP e, se non attiva, dal COR- Protezione Civile o dalla Sala Operativa della Direzione Regionale VVF negli orari di rispettiva operatività. Le citate squadre vengono inviate sugli incendi boschivi, previa autorizzazione della SOUP/COR/funziario regionale reperibile anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 9 e 10 del DPR n. 194/2001 .

Individua per ogni squadra di spegnimento il caposquadra che è tenuto ad eseguire gli incarichi affidatigli dal DOS anche per il tramite di un "volontario coordinatore AIB" nel caso di incendi complessi in cui intervengano più squadre.

Il caposquadra è responsabile dell'attività del personale, dell'efficienza dei DPI, dei mezzi e delle attrezzature della propria squadra.

Nei casi in cui, in assenza del DOS, sia comunque presente sull'evento di incendio boschivo con proprie squadre di volontari opportunamente formati ed equipaggiati, potrà, previa immediata comunicazione alla SOUP e, se non attiva, dal COR- Protezione Civile o dalla Sala Operativa della Direzione Regionale VVF negli orari di rispettiva operatività, e in stretto raccordo con la stessa, avviare le attività di primo intervento e contenimento dell'incendio boschivo.

Qualora l'intervento di spegnimento si risolva senza l'intervento dei VVF, il caposquadra è tenuto a trasmettere comunque ai VVF tutti gli elementi ritenuti utili per la caratterizzazione dell'evento e dell'intervento stesso al fine di un loro inserimento nella piattaforma condivisa di cui al capitolo 5.1. Devono altresì essere trasmessi ai VVF le informazioni relative ad interventi di verifica su fuochi controllati effettuati in autonomia, anche al fine di informare i CC-FOR.LE.

### Acronimi utilizzati nel testo

- Agenzia Regionale STPC Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- CNVVF/VVF Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- CC FOR.LE Carabinieri - "Specialità Forestale";
- ARPAE-SIMC Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - Servizio Idro-Meteo-Clima;
- ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- UNCEM Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani;
- COR Centro Operativo Regionale;
- SOUP Sala Operativa Unificata Permanente;
- SO 115 Sala Operativa 115 Vigili del Fuoco;
- DOS Direttore delle Operazioni dello Spegnimento;
- ROS Responsabile delle Operazioni di Soccorso;
- Prefettura – UTG Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;
- AIB Anti Incendio Boschivo;
- DPI Dispositivo di Protezione Individuale;
- PMPF Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- TULPS Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/989

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 932 del 28/06/2017

Seduta Num. 25

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi